



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 359	di data 05/09/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 2021 DELLA DOMANDA DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica il Comune di Trento, assieme agli Enti locali territorialmente competenti, quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa (da ora Legge);

visto il nuovo Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15) approvato con D.P.P. 12.12.2011 n. 17-75/Leg. e s.m. e i. (da pra Regolamento);

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 30 dicembre 2011 n. 146 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. dd. 12.12.2011 e s.m. e i.;

richiamato l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge ove si prevede la possibilità di mettere a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, attraverso l'ITEA S.p.a., di alloggi in loro disponibilità, ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 15/2005;

richiamati gli articoli 3, 6 e 7 del Regolamento riguardanti le modalità e i termini per la presentazione della domanda, l'inammissibilità della stessa nonché le modalità per la formazione della graduatoria;

atteso che in data 23/11/2021 il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, ha presentato domanda per la locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

pagina 1/3

richiamato l'art. 5 comma 2 lett. b) della L.P. 15/2005 il quale prevede, tra l'altro, che può presentare domanda per la locazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica il soggetto residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;

verificato che il soggetto di cui all'Allegato 1. non risulta in possesso di detto requisito;

atteso che con nota di data 26/05/2022 prot. n. 9148113 è stato comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1, il motivo per cui la sua domanda non è ammissibile alla graduatoria ed è stato fissato il termine di 15 giorni per presentare osservazioni, eventualmente anche corredate da documentazione a supporto dell'istanza;

dato atto che, entro il termine stabilito, l'interessato, con mail di data 23.06.2022 ha presentato documentazione attestante la continuità lavorativa sul territorio provinciale nel triennio considerato;

considerato che la documentazione prodotta non appare idonea e pertinente ai fini dell'ammissibilità della domanda alla graduatoria;

ritenuto quindi di dichiarare l'esclusione della domanda dalla graduatoria approvata il 30.06.2022 con determinazione n. 57/259 per le motivazioni sopra esposte;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative

d e t e r m i n a

1. di escludere dalla graduatoria, per il motivo esposto in premessa, la domanda presentata per la locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - edizione 2021 approvata con determinazione 57/259 d.d 30.06.2022, del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato, dalla Dirigente, forma parte integrante del provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale

pagina 2/3

di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;

3. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

!!

ALLEGATO 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 05/09/22